



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale
Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IN ITINERE, INTERMEDIA ED EX POST DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - MISURA 511 (C.I.G. 0339564911)

F.A.Q.

Domande più frequenti

D:

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se il requisito capacità economico finanziaria richiesto all'art. 8 punto 12 del capitolato d'oneri possa essere soddisfatto con servizi di valutazione, monitoraggio e assistenza tecnica di Programmi o iniziative cofinanziate dai Fondi Feoga o Feasr, tenuto conto che la programmazione 2000 - 2006 prevedeva per i relativi Programmi l'obbligatorietà delle attività di valutazione esclusivamente fino al 31 dicembre 2005 e che quindi nel triennio 2006-2008 gli incarichi di valutazione di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali affidati dalle Pubbliche Amministrazioni risultano essere scarsamente numerosi e di esiguo importo.

R:

" I servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento" art. 8 punto 12, si riferiscono alla sola attività di valutazione, e non possono riferirsi all'assistenza tecnica.

D:

Capitolato d'Oneri, art. 10.2 - Contenuto della Busta B - Offerta tecnica, vorremmo sapere se è possibile aggiungere in allegato alle 30 pagine previste, alcune tabelle e grafici (es. il Cronogramma delle attività) sia in formato A3 che A4.

R:

No, il numero delle pagine deve essere al massimo di 30 (formato A4, max 35 righe per ogni pagina).

D:

In relazione alla procedura aperta in oggetto e nello specifico ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti all'art. III.2.2 del bando di gara, al fine di garantire la specializzazione delle imprese concorrenti e nel contempo un'ampia partecipazione nel rispetto del principio di concorrenza nelle procedure di evidenza pubblica, si richiede se possono considerarsi come servizi analoghi anche valutazioni di programmi comunitari in ambito FES e FESR.

R:

Per servizi analoghi a quelli della valutazione in itinere, intermedia ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna, si intendono valutazioni di programmi o iniziative cofinanziate dai fondi FEOGA o FEARS.

Al fine di garantire la specializzazione delle imprese concorrenti e nel contempo un'ampia partecipazione nel rispetto del principio di concorrenza nelle procedure di evidenza pubblica, possono rientrare tra i programmi o iniziative cofinanziati da fondi europei anche quelli plurifondo quali i POR 2000/2006, con la precisazione che la realizzazione, nell'ultimo triennio (2006/2008), di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo non inferiore a 400.000 euro, IVA esclusa, sia riferita solo al fondo FEOGA o FEARS.

D:

Con riferimento al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria comma 2 del bando di gara, si richiede di specificare se per programmi o iniziative cofinanziate dai fondi FEOGA, possono rientrare i programmi cofinanziati, oltre che dal FEOGA, anche dai fondi FESR e FSE (es. POR ob.1 2000-2006).

R:

I POR ob.1 2000/2006 possono rientrare tra i programmi cofinanziati, con la precisazione che la realizzazione, nell'ultimo triennio (2006/2008), di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo non inferiore a 400.000 euro, IVA esclusa, sia riferita solo al fondo FEOGA o FEARS.

D:

L'articolo 20 del Capitolato d'onori per la Gara con procedura aperta per l'affidamento del Servizio di valutazione itinere, intermedia, ed ex post del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna prevede quanto segue «Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006. Esso dovrà essere in ogni caso espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, rimanendo impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario. I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare in maniera chiara le prestazioni che intendono subappaltare a terzi, pena la mancata autorizzazione al subappalto. La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo del contratto.[...]»

Vista la necessità dell'autorizzazione del subappalto da parte della Stazione appaltante, si chiede all'Amministrazione di chiarire se:

- è possibile che il subappaltatore sia utilizzato, nei limiti del 30% indicato, nel gruppo di lavoro minimo richiesto per alcuni profili riguardo attività ben definite
- inoltre, se è possibile che il subappaltatore sia utilizzato, nei limiti del 30% indicato, nei profili aggiuntivi previsti per la realizzazione di attività ben definite

R:

Nel capitolato d'onori è richiesta la presenza, al minimo ed a pena di esclusione, delle figure professionali che debbono far parte del gruppo di lavoro, prescrivendo che essa sia assicurata per tutta la durata delle attività oggetto della gara e demandando di fatto ai concorrenti la possibilità di autodeterminarsi sulle modalità con cui reperire le cosiddette figure professionali.

Ne consegue che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal capitolato d'onori, la possibilità di ricomprendere nel novero di tali figure anche soggetti ai quali si dichiara di voler subappaltare alcuni servizi è ammessa, fermo restando che l'appaltatore pertanto, dovrà assicurarne la presenza nel gruppo di lavoro, assumendosi ogni rischio laddove ciò non accada, ivi compreso quello concesso alle eventuali mancata costituzione del rapporto di subappalto.

D:

All'Art. 10.2 del capitolato d'onori -

Contenuto della Busta B - Offerta tecnica

(pag. 19) - è riportato testualmente: "La busta B, sulla quale dovrà essere indicata l'intestazione del mittente e, a pena di esclusione, la dicitura "Offerta tecnica", deve contenere, in un documento di max 30 cartelle (formato A4, max 35 righe per ogni pagina), il progetto tecnico con la descrizione dei contenuti, delle attività e delle modalità di attuazione del Servizio, delle metodologie, degli aspetti organizzativi, logistici e temporali, dei criteri e della strumentazione adottati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5.1 del presente capitolato e di ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dell'offerta.

Nel progetto tecnico dovranno, inoltre, essere riportate:

·la descrizione analitica delle modalità con cui verranno svolte le varie fasi dell'attività di valutazione, con indicazione delle attività e degli elaborati da realizzare e dei relativi tempi di consegna. In particolare l'offerente dovrà definire la tipologia, i contenuti e la periodicità dell'output connessi all'espletamento del servizio richiesto dal bando di gara e dal capitolato d'onori.

· L'elenco delle professionalità aggiuntive, corredato dei curricula in formato europeo di ciascun componente, debitamente sottoscritti in originale in ogni pagina, datati e corredati di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, contenente dichiarazione

di impegno, resa da ciascuna di esse, a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto per tutta la sua durata."

Si richiede, con riferimento al progetto tecnico, dato che come sopra riportato, il capitolato richiede che esso debba inoltre riportare l'elenco delle professionalità aggiuntive e i relativi curricula in formato europeo, (unitamente alla copia del documento e alla dichiarazione di impegno) e tenuto conto della voluminosità di tale documentazione, se la stessa possa essere fornita in allegato, potendo quindi non essere ricompresa nelle 30 cartelle previste come limite per la predisposizione del progetto tecnico stesso.

R:

A differenza dei curricula delle figure professionali previste nel gruppo minimo di lavoro che dovranno essere allegati nella busta "A", i curricula delle professionalità aggiuntive dovranno essere inseriti all'interno della busta "B" e possono non essere ricompresi nelle trenta 30 cartelle previste come limite per la predisposizione del progetto tecnico.

D:

Premesso che l'art. III.2.2) Capacità economica e finanziaria punto 2., recita che è necessario avere svolto nell'ultimo triennio (2006/2008) servizi analoghi per un importo non inferiore a € 400.000. In caso di raggruppamento detto requisito può essere ripartito tra la società capogruppo nella misura minima del 40% mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti, nella misura minima del 10%. Ciò premesso Si chiede Di volere confermare che la scrivente può ritenere soddisfatto il requisito di cui sopra avendo realizzato in detto periodo in RTI un servizio analogo del valore complessivo di € 112.500,00 e la cui quota parte ammonta a € 45.000,00 ...

R:

Dalle informazioni fornite il requisito di capacità economica-finanziaria nella misura minima del 10% richiesto alle mandanti, sembra essere soddisfatto.

D:

In riferimento al quesito già formulato e relativo alle capacità economico finanziarie (punto 3.2.2 del bando) - comma 2 si precisa quanto segue:

Ager ha ricevuto un incarico in ATI per la valutazione del PSR P.A. Trento 2000/2006 per un importo complessivo di 112.500 Euro di cui 45.000 attribuito alle attività sviluppate dalla nostra società. Tale attività è stata sviluppata nel periodo 28/3/2003 – 6/8/2007;

In tale periodo sono state presentate fatture relative ai compensi contrattuali regolarmente pagate dalla P.A. di Trento.

Nel periodo 2006/2008 Ager aveva pertanto in corso di realizzazione l'incarico in questione il cui valore di competenza della nostra società era pari a 45.000 Euro; In tale periodo è stato però fatturato ed incassato un importo inferiore ai 40.000 Euro che rappresentano la soglia minima di attività da dimostrare da parte di un mandante di un RTI per la partecipazione alla presente gara. Pertanto, dal momento che il requisito richiesto fa riferimento al "aver realizzato nell'ultimo triennio 2006/2008 servizi analoghi" si pone nuovamente il quesito e cioè se l'Ager, secondo quanto sopra riportato, può ritenere soddisfatto il requisito richiesto.

R:

A seguito delle ulteriori informazioni fornite, il requisito non risulta essere soddisfatto.

Com'è pacifico e come è stato chiarito anche recentemente dall'AVCP con det. n. 5 del 21.5.2009, infatti, "l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi...è da intendersi quale fatturato in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto...".

D:

Con riferimento ai costi della sicurezza si chiede se questi debbano essere calcolati o meno considerando che ai sensi dell'art.3 del capitolato d'onori vengono indicati come pari a zero, mentre ai sensi dell'art. 10.3 Contenuto della busta C essi sono indicati come una delle voci che contribuiscono a formare il prezzo complessivo.

R:

I costi della sicurezza devono obbligatoriamente essere indicati nella formulazione dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, del d. lgs. 163/2006. Essi sono distinti da quelli (eventuali) concernenti il c.d. "rischio di interferenza" comportante l'obbligo di redazione del DUVRI, come specificato all'art. 3 del capitolato.

D:

Con riferimento all'art. 16.1 attribuzione del punteggio tecnico si chiede se per il criterio qualità del gruppo di lavoro la valutazione "presenza di figure professionali aggiuntive rispetto a quelle richieste" è legata ad un criterio quantitativo (e cioè il numero) oppure ad un criterio di merito rispetto al profilo espresso;

R:

La "presenza di figure professionali aggiuntive rispetto a quelle richieste" verrà valutata prendendo in considerazione tipologie professionali diverse rispetto a quelle minime richieste all'art. 6 del capitolato;

D:

Con riferimento all'art. 16.1 attribuzione del punteggio tecnico si chiede per il criterio qualità del gruppo di lavoro quali sono gli elementi che caratterizzano la funzionalità delle figure professionali aggiuntive;

R:

La "funzionalità delle figure professionali aggiuntive rispetto all'oggetto dell'appalto" verrà valutata prendendo in considerazione il grado di utilità delle professionalità medesime ai fini di un'ottimale esecuzione del servizio.

D:

Con riferimento all'art. 16.1 attribuzione del punteggio tecnico si chiede se per il criterio qualità del gruppo di lavoro gli esperti rilevatori sono da considerarsi figure già facenti parte del gruppo minimo richiesto (art. 6 capitolato d'oneri) oppure delle figure professionali aggiuntive;

R:

Gli esperti rilevatori sono da considerarsi figure professionali aggiuntive.

D:

Con riferimento all'art. 16.1 attribuzione del punteggio tecnico si chiede se per il criterio qualità del gruppo di lavoro la funzionalità del gruppo di esperti rilevatori verrà valutata in relazione alla numerosità di tale gruppo o esclusivamente in relazione alla funzionalità?

R:

Esclusivamente in relazione alla funzionalità.